


Proposta di modifica e integrazione all'Accordo Stato-Regioni a tema formazione obbligatoria dei lavoratori



MARZO 2024

OBIETTIVO

L'obiettivo del lavoro qui presentato è quello di proporre percorsi di formazione per i lavoratori non più riconducibili alla mera classificazione di rischio dell'azienda rispetto al settore ATECO di appartenenza (rif. Allegato 2 ASR 21.12.2011), ma con espresso riferimento alle caratteristiche peculiari dell'organizzazione e a quanto indicato dall'esito della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro, così come da DLgs 81/08 all'ex-art.17, comma 1, lettera a.

La proposta è articolata secondo i seguenti punti:

1. Definizione di **contenuti e modalità della formazione** in relazione alle caratteristiche peculiari della singola organizzazione, con focus sull'esito della **Valutazione dei Rischi**.
2. Introduzione di elementi atti a **promuovere i valori della prevenzione dei rischi e della tutela di salute e sicurezza** sul lavoro propri della cultura organizzativa, a completamento della formazione obbligatoria prevista per tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza.
3. **Asseverazione annuale sulla formazione erogata**, a cura del Datore di Lavoro.
4. Percorsi di **promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro** per studenti di scuole secondarie di secondo grado e delle Università.

1. La proposta, di natura quali-quantitativa, si basa su algoritmi parametrici. I parametri di ingresso nel flusso che permette alle aziende di definire la formazione necessaria per ogni figura coinvolta nell'attuale proposta sono:
 - **struttura e organizzazione** aziendale (dimensione, complessità dell'organigramma, suddivisione in aree lavorative);
 - **esito della valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione** individuate.

Sulla base di tali elementi di ingresso il modello identifica **durata minima, contenuti e modalità di erogazione della formazione obbligatoria di base e relativi aggiornamenti** periodici delle seguenti figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale:

- **lavoratori, preposti, dirigenti**, rendendo maggiormente flessibile il percorso proposto dall'Accordo Stato-Regioni attualmente in vigore, garantendone nei contenuti l'aderenza al contesto organizzativo in cui di volta in volta verrà applicato;
- **Datori di lavoro (DL)**, che da ex-art. 37, comma 7, al pari di preposto e dirigente "ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

I punti di attenzione identificati

per la definizione dell'output sono:

- **modalità di erogazione della formazione** (*formazione online, in videoconferenza sincrona o asincrona in e-learning*), lezione frontale in aula con docente in presenza, addestramento sul campo (in particolare se è necessario utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), attrezzature, macchine o apparecchi);
- **scelta del docente** (docente esterno o interno all'organizzazione, figure specialistiche, lavoratore esperto) e verifica delle sue competenze;
- **valutazione dell'apprendimento e dell'efficacia della formazione** (test in aula, prove pratiche, simulazioni ed esercitazioni sul campo, verifiche ispettive tramite Safety Management Audit Training (SMAT), questionari/survey per la valutazione del grado di maturità della cultura della sicurezza, questionari di gradimento / raccolta delle opinioni dei partecipanti ed eventuali suggerimenti).

2. Nel **percorso di formazione obbligatoria di base** di tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale si propone di integrare elementi utili a garantire la **diffusione e il consolidamento della cultura della sicurezza** con modalità di erogazione, durata, contenuti diversi in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 agli artt. 17, 18,19 e 20 in merito a obblighi, responsabilità del singolo ruolo **per garantire un efficace esercizio della leadership della sicurezza**.

Inoltre, a completamento della proposta, si definiscono le linee guida a supporto delle aziende/dei Datori di Lavoro per la strutturazione di corsi di **aggiornamento della formazione obbligatoria** con un focus dedicato alla **formazione culturale in materia di salute e sicurezza**.

3. In alternativa ad una "comunicazione preventiva delle aziende in merito ai corsi di formazione che si stanno per erogare", si propone una **"asseverazione annuale da parte del DL sulla formazione svolta"** da trasmettere formalmente (nei modi da definire) all'organo di vigilanza o altro soggetto da identificare; ovvero, una autocertificazione annuale da parte del DL sulla formazione erogata nell'anno di riferimento, in cui indicare il monte ore di formazione, i nominativi dei lavoratori partecipanti e dei soggetti formatori (includendo i nominativi dei docenti interni e/o esterni), i dettagli sui contenuti e la durata dei singoli programmi di formazione somministrati. Tale rendiconto dovrebbe (ove previsto) **far parte dei contenuti obbligatori da discutere durante la RIUNIONE PERIODICA ex-art.35 D. Lgs. 81/08**, utilizzando tali dati per individuare le criticità emerse nell'anno in relazione alla formazione in materia di SSL e pianificare azioni di miglioramento a breve termine.
4. Si propone infine l'introduzione di **percorsi istituzionali di formazione dedicati a promuovere la prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro tra gli studenti** delle scuole secondarie di secondo grado - a completamento dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)" - e degli Atenei, con il fine ultimo di iniziare a costruire tra "i giovani di oggi" una cultura della sicurezza che possa andare a beneficio dei "lavoratori di domani".



www.sistemahse.org • info@sistemahse.org

Powered by Fondazione LHS